

N. 00182/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00468/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 468 del 2009, proposto da:
[omissis], rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Giordano, con domicilio eletto presso Laura Mase' in Trieste, via Zanetti 8;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliataria per legge in Trieste, piazza Dalmazia 3;
Ufficio Scolastico Regionale per il Fvg, Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia, Commissione Maturita' Magistrale Ist. Magistrale "[omissis]" di Gorizia, Ist. Superiore d'istruzione Statale "[omissis]" di Gorizia;

per l'annullamento

- dei verbali dei lavori della ricostituita Commissione di maturità magistrale datati 23 giugno 2009 e 1° luglio 2009;
- della deliberazione datata 1° luglio 2009 della predetta Commissione;
- della nota datata 19 giugno 2009 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia;
- dell'affissione all'albo dei risultati dello scrutinio de quo dd 1 luglio 2009;
- delle note del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Gorizia datate 22 giugno 2009, 29 giugno 2009, 2 luglio 2009;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Questo è il terzo ricorso presentato dalla ricorrente in relazione all'esito dell'esame di maturità

magistrale sostenuto nell'a.s. 1992/1993 quale candidata privatista, già in possesso di maturità classica e laurea in lingue e letterature moderne, e superato con la votazione di 42/60.

Il primo ricorso è stato accolto da questo TAR con la sentenza n. 867/1999, per la ritenuta illegittimità della nomina dei componenti aggregati tra i docenti interni dell'Istituto Magistrale, essendo mancato il previo accertamento dell'indisponibilità dei docenti esterni per le prove dei candidati privatisti.

L'Istituto Magistrale ottemperava al giudicato, rideliberando il giudizio di maturità magistrale con la stessa votazione, ma anche questo giudizio veniva annullato dal TAR con sentenza 592/2000, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento di rinnovo dello scrutinio di maturità, sentenza confermata dal consiglio di Stato con la decisione n. 3991/95.

Tale giudizio è stato quindi rinnovato ancora una volta, si è concluso con la votazione di 45/60 e viene impugnato con il presente ricorso per i seguenti motivi:

- 1) Incompetenza dell'ufficio scolastico regionale alla nomina della commissione esaminatrice.
- 2) Violazione dell'art. 7 del d.l. 9/1969 convertito con modificazioni dalla l. 119/69;

Si sostiene che, dovendosi applicare le norme vigenti nell'a.s. 1992/93, la commissione giudicatrice doveva essere nominata dal Ministro per la Pubblica Istruzione. Si contesta che i componenti nominati a far parte della ricostituita commissione non possedevano i requisiti richiesti per la nomina nell'a.s. 1992/93. Dovendosi invece considerare valida l'attuale situazione organizzativa, ne deriverebbe che la prof. [omissis] non potrebbe essere considerata commissaria esterna, come pure la prof. [omissis] non potrebbe essere considerata commissaria aggregata a pieno titolo, dal momento che entrambe sono attualmente in servizio presso il liceo classico [omissis] del quale l'istituto magistrale "[omissis]" di Gorizia è divenuta sede associata.

- 3) Violazione dell'art. 3 l. 241/90 ed eccesso di potere in relazione alla nomina della ricostituita commissione esaminatrice ed alla revoca tacita della precedente.
- 4) Eccesso di potere per l'assenza di criteri oggettivamente predeterminati connessi alla individuazione di un nuovo presidente e nuovi commissari.

Si contesta la mancata esplicitazione dei criteri che hanno portato alla nomina di una commissione interamente nuova ed il giudizio espresso da persone che non hanno assistito alle prove.

La mancanza ridonderebbe in carenza motivazionale dell'atto sfavorevole al privato (incongruo voto di maturità).

- 5) Violazione art. 3 l. 241/90.
- 6) Eccesso di potere per violazione degli artt. 40, 3^a c, 50, 3^a e 4^a C., 54, 1^a c. ed artt 16 -20 circolare ministeriale n. 150/1993.

Si contesta la mancanza di motivazione logico- giuridica sulla scelta della seconda materia del colloquio (filosofia e pedagogia), il cui giudizio ha inciso sull'attribuzione del voto di maturità.

La carenza motivazionale sarebbe fonte di illegittimità anche in via derivata dal giudicato della sentenza n. 867/1999.

- 7) Violazione dell'art. 3 l. 241/90 in relazione all'attività discrezionale posta in essere dalla ricostituita commissione giudicatrice.
- 8) Eccesso di potere per carenza e/o illogicità della motivazione e/o contraddittorietà e/o carenza dei presupposti;

Si sostiene che, non trattandosi di giudizio vincolato e non avendo la ricorrente espresso alcuna preferenza per una rinnovazione del giudizio basata solo sul riesame degli atti e senza sostenere nuove prove, in toto o in parte, il nuovo giudizio sarebbe illegittimo perché non motiva le ragioni per cui la commissione ha optato per il riesame degli atti; inoltre non avrebbe potuto riconsiderare, come ha fatto, le prove integrative di disegno, educazione fisica, psicologia-pedagogia-filosofia – di contenuto sfavorevole per la ricorrente – in quanto condotte da docenti (i membri aggregati non a pieno titolo [omissis] e [omissis]), la cui nomina era stata dichiarata illegittima con le precedenti sentenze. Si contesta anche le modalità di effettivo svolgimento delle predette prove quanto ad argomenti proposti.

9) Violazione dell'art. 21-septies l. 241/90 e conseguente nullità degli atti impugnati per elusione del giudicato;

Si assume che il giudizio avrebbe dovuto essere riformulato nella sua interezza perché quello precedente sarebbe stato travolto dal precedente giudicato di annullamento per illegittima composizione della commissione giudicatrice.

10) Violazione dell'art. 4 u.c l. 119/69; per la mancata revisione e valutazione degli scritti in via collegiale – come si evincerebbe dalla mancata sottoscrizione da parte del Presidente della Commissione.

11) Eccesso di potere per violazione dell'art. 6 circolare n. 150/1993; per la mancata sottoscrizione dei membri aggregati non a pieno titolo sulla dichiarazione di non aver istruito privatamente la ricorrente e sui vincoli di parentela ed affinità;

12) Eccesso di potere per violazione degli artt. 10/b- 16 Circolare n. 150/1993, nonché artt. 50-53 O.M. 359/1993; per la mancata previa informativa alla ricorrente della materia scelta dalla commissione e della data prevista per il colloquio, deliberati il 10.7.1993 e di cui la ricorrente era stata resa edotta solo il 12.7.1993, giorno fissato per il colloquio e coincidente con il primo giorno successivo alla scadenza della malattia della ricorrente (dal giorno 6.7.1993 – giorno fissato inizialmente per il colloquio –a domenica 11.7.1993).

L'amministrazione si è costituita in giudizio ed ha controdedotto per il rigetto del ricorso, previa eccezione di inammissibilità per la carenza di un concreto interesse a ricorrere, nell'assunto che non sarebbe di facile individuazione il vantaggio eventualmente conseguente all'annullamento di un giudizio, comunque favorevole, espresso dalla Commissione, tenuto conto dell'alto livello di discrezionalità che lo contraddistingue, dell'inesistenza nel nostro ordinamento del diritto a conseguire una certo punteggio e della mancata esplicitazione di un apprezzabile nesso eziologico tra i presunti vizi censurati e il voto complessivo riportato dalla candidata.

A) Il Collegio preferisce prescindere dall'esame dell'eccezione preliminare, pur risultando ictu oculi difficile la percezione dell'esistenza di un interesse concreto e attuale al presente ricorso, ravvisandone comunque l'infondatezza nel merito.

B) Per quanto riguarda la asserita incompetenza dell'Ufficio Scolastico Regionale alla nomina della Commissione giudicatrice il Collegio osserva che l'esecuzione del giudicato deve comunque avvenire in conformità agli strumenti giuridici esistenti nell'ordinamento al momento in cui l'amministrazione vi provvede, non essendo ipotizzabile che si dia luogo alla ricostituzione di un ufficio a livello ministeriale solo per provvedere a delle nomine che l'attuale organizzazione del Ministero demanda agli Uffici scolastici regionali, cui oggi competono - in base al regolamento di riorganizzazione del MIUR di cui (da ultimo) al D.P.R. n. 17/2009 - tutte le attività amministrative sul territorio regionale, compresa la formazione delle Commissioni d'esame; al momento dell'adozione del provvedimento, era quindi competente alla firma dello stesso il Dirigente che vi ha

provveduto.

C) Va anche considerato che la ricostituzione di una commissione d'esame ai sensi di una normativa che risale ad oltre un decennio prima incontra problemi di ordine "naturale" che possono non essere giuridicamente superabili e vanno pertanto tenuti in considerazione alla stregua di elementi di forza maggiore; infatti è evidente che in tale lasso di tempo la rosa del personale idoneo ad assumere l'incarico di commissario d'esame non può essere sicuramente rimasta uguale a come era perché alcune persone saranno nel frattempo andate in quiescenza o comunque, per qualsiasi motivo, potrebbero non essere più in servizio o non essere in servizio in tale ruolo mentre altre saranno nel frattempo entrate nei ruoli, andando a sostituire il personale cessato.

D) Va poi ulteriormente considerato che il giudicato non imponeva all'amministrazione di riconvocare la commissione nella originaria composizione perché, anzi, la decisione del Consiglio di Stato n.3991/2005 riconosce la validità dell'assunto della ricorrente (allora resistente in appello) circa la necessità di far ripartire dall'inizio il procedimento amministrativo con la ricostituzione della commissione. E' quindi dato per scontato che si debba e possa procedere a nuove nomine e, dato che la nomina di una commissione non richiede particolare motivazione ma unicamente il rispetto delle normative che ne disciplinano l'ambito di scelta, è già *ictu oculi* evidente l'infondatezza della terza e quarta censura.

E) Per quanto invece concerne l'asserita mancanza dei requisiti da parte dei commissari di nuova nomina il Collegio ritiene che la Presidente della rinnovata Commissione d'esame, dirigente scolastica con contratto e tempo indeterminato [*omissis*], non può certamente essere considerata sprovvista del titolo richiesto, ossia il titolo di preside di ruolo, per il fatto che all'epoca dell'esame originario (nel 1993) non aveva ancora acquisito tale titolo; infatti, come già chiarito, le nomine andavano fatte con i criteri in vigore all'epoca del giudizio originario ma dovevano necessariamente cadere su personale in servizio e in possesso di tali requisiti nel momento in cui tale giudizio veniva ad essere rinnovato.

Nel caso di specie risulta pacifico che il Presidente della Commissione originaria, prof. [*omissis*], doveva essere sostituito, in quanto deceduto, e non vi è ragione di ritenere che la ricerca di sostituti del preside deceduto dovesse essere ristretta ai capi d'istituto in possesso dei titoli specifici già nel 1993.

La ricorrente ulteriormente contesta la regolarità della nomina, quale Commissaria esterna, della prof.ssa [*omissis*] e del Membro aggregato prof.ssa [*omissis*], in quanto appartenenti all'organico del Liceo Classico "[*omissis*]" di Gorizia, cui afferma afferire – nell'attuale organizzazione giuridica ed amministrativa dell'ex autonomo Istituto Magistrale [*omissis*] di Gorizia - la sezione associata dell'Istituto Magistrale [*omissis*] di Gorizia.

Il Collegio peraltro ritiene che, a prescindere dal rilievo fattuale che, nel 1992/1993, anno cui fa riferimento la rinnovazione del giudizio d'esame, l'Istituto Magistrale e il Liceo Classico erano due istituzioni scolastiche autonome e che, sia nella nomina dei componenti della Commissione, sia nell'effettuazione delle operazioni della stessa, l'amministrazione ha agito "ora come allora" (a parte le inevitabili conseguenze dello scorrere del tempo), in ogni caso non risulta nemmeno vero che – nell'organizzazione successivamente acquisita - l'Istituto Magistrale afferisca al Liceo Classico né dipenda da esso. Come diffusamente chiarito dalla resistente amministrazione l'Istituto Magistrale è infatti divenuto sezione associata dell'IIS "[*omissis*]", cui sono ordinati anche il Liceo Classico e il Liceo Scientifico di Gorizia (c.d. "polo liceale"). Ogni Istituto conta su un proprio "organico docenti" del tutto distinto ed indipendente da quello degli altri, al punto che il passaggio da un organico all'altro avviene solo tramite formale procedura di trasferimento fra istituti, al pari di ogni altro trasferimento o movimento nell'ambito del comune di titolarità, nell'ambito delle procedure di

mobilità fissate con scadenza annuale su tutto il territorio nazionale, ragion per cui la contestazione risulta infondata perché muove da errati presupposti.

F) Con le censure n. 3 e 4 si sostiene che, nel nominare i componenti della Commissione giudicatrice, l'Ufficio Scolastico Regionale avrebbe indebitamente sostituito i membri originari senza seguire criteri oggettivi predeterminati nell'individuazione degli stessi.

Fermo restando che trattasi di censure infondate per quanto già anticipato sub d) anche perché l'amministrazione non poteva ritenersi tenuta a riconvocare la medesima commissione perché il giudicato non lo imponeva ma, anzi, dava per scontato che si dovesse procedere ad una ricostituzione della commissione –potendo, in ipotesi, prescindere interamente da quella precedente - e che doveva comunque procedere a nuove nomine per sostituire i docenti legittimamente impediti (infatti :il presidente [omissis] è stato sostituito in quanto deceduto; i Commissari [omissis], [omissis] - nata nel 1944 -, e [omissis] in quanto cessati dal servizio, l'allora docente e commissaria [omissis] in quanto transitata nei ruoli della dirigenza scolastica ed in servizio nella provincia di Lecce, i professori [omissis] e [omissis], in servizio nella provincia di Gorizia, in quanto risultavano legittimamente impediti nel periodo delle operazioni d'esame), la censura risulta priva di pregnanza in quanto non risulta che le nomine contrastino con alcuna normativa. In particolare, anche la nomina del docente di canto corale è caduta su docente in possesso del titolo di studio valido per accedere alla rispettiva graduatoria di insegnamento e per essere chiamata a far parte di commissioni d'esame ai sensi della normativa del 1992/1993 (come del resto anche nell'attuale normativa).

G) Come già chiarito, proprio la decisione del Consiglio di Stato n. 3991/2005 evidenzia che, in esecuzione della sentenza di questo TAR n. 867/1999 "il procedimento amministrativo avrebbe dovuto ripartire dall'inizio con la ricostituzione dell'organo collegiale" e aveva altresì accettato l'ipotesi che la nuova Commissione ricostituita “ riesaminasse gli atti in suo possesso procedendo così ad un nuovo giudizio", il che già svuota di qualunque pregnanza il dubbio di legittimità espresso dalla ricorrente con il quarto motivo di ricorso circa la possibilità di un giudizio espresso da persone che non hanno assistito alle prove della candidata.

La stessa decisione succitata, mettendo in rilievo che l'attività della Commissione non aveva alcun carattere vincolato, precisava che tre erano le ipotesi di lavoro su cui poteva orientarsi, oltre alla prima, già sopra ricordata, consistente nel riesame degli atti con formulazione di un nuovo giudizio, sarebbe stato infatti possibile che la commissione decidesse di far sostenere di nuovo alla ricorrente una parte delle prove o di farle sostenere delle prove totalmente nuove.

Ciò premesso è evidente che la commissione ha, del tutto legittimamente, optato per una delle possibili ipotesi di lavoro prospettate nella decisione del Consiglio di Stato cui veniva data esecuzione – cosa che, non avendo la ricorrente mai manifestato una preferenza relativa ad una delle altre opzioni, rientrava tra le scelte di organizzazione del lavoro di tale organo e non richiedeva alcuna particolare motivazione. Inoltre va chiarito che le precedenti sentenze del Giudice amministrativo hanno annullato il giudizio di maturità, sia pure per la ritenuta irregolarità della composizione della commissione, ma non hanno minimamente inficiato la regolarità delle prove materialmente svolte, del resto del tutto indipendenti dai componenti la commissione.

Si deve anche rilevare che lo stesso assunto della ricorrente, secondo cui, poiché la prima sentenza del giudice amministrativo aveva ritenuta fondata la censura relativa alla composizione della Commissione originaria con riguardo all'individuazione dei membri aggregati, qualsiasi provvedimento successivo basato sull'esame degli atti prodotti da detta Commissione debba ritenersi viziato, collide con quanto si evince dalla più volte citata decisione del Consiglio di Stato, che ha espressamente prospettato tale ipotesi di lavoro (riesaminare gli atti...), addirittura come la

prima delle opzioni possibili.

H) Da tutte le considerazioni che precedono si evince quindi la palese infondatezza dei motivi 3, 4, 7 e 8, 9 e 10.

I) Sotto un profilo sostanziale, la ricorrente non allega alcun error in procedendo da parte della Commissione, né indica per quali ragioni la valutazione riportata debba ritenersi ingiusta, erronea o comunque viziata, né adduce elementi per contestare l'affermazione del Presidente della ricostituita Commissione che ha precisato che il giudizio di maturità era stato formulato “ non richiamando semplicemente quanto precedentemente deliberato nel 1993 e nel 1994, ma riesaminando e valutando nuovamente l'esito delle prove sostenute dalla candidata e i suoi precedenti curricolari sulla base delle risultanze in atti, in particolare tenendo ferme le prove scritte già espletate e sottoponendole a nuova valutazione da parte della Commissione stessa”. Va altresì rimarcato che la commissione ha rivalutato i risultati delle prove ponendo massima attenzione ai risultati delle prove scritte che hanno dato luogo ad un giudizio di sufficienza per lo scritto di italiano e di netta insufficienza per quello di latino. Ciò premesso, il Collegio osserva che la commissione ha comunque attribuito alla ricorrente il voto di 45/60 e quindi un voto più che positivo pur alla luce di uno scritto negativo, sicché è evidente che tutte le contestazioni riferite alle prove orali e integrative sono inammissibili per carenza di interesse perché la ricorrente (sulla base di un curriculum che la vede in possesso di maturità classica con 50/60 e di una laurea con lode) mira ad ottenere un risultato ancora più favorevole di quello raggiunto ma che è, ictu oculi, incompatibile con il risultato incontestabilmente negativo riportato in una delle due prove scritte, come si evince con sufficiente chiarezza dal giudizio di maturità, tenuto conto del fatto che il voto è comunque preminente espressione di un giudizio tecnico discrezionale rimesso per legge alla competenza dell'organo tecnico rappresentato dalla commissione d'esame.

L) Quanto alla lamentata mancanza di collegialità nella correzione della prova, che risulterebbe dalla pretesa mancanza della firma della Presidente, il Collegio osserva che il visto della Presidente risulta apposto sul timbro della scuola e risulta quindi presente in tutti gli atti relativi alla questione. In ogni caso, la collegialità risulta solidamente documentata nel verbale delle operazioni d'esame.

M) La mancanza delle firme dei membri aggregati non a pieno titolo in relazione alla dichiarazione di non aver svolto lezioni private e di non aver vincoli di parentela, a prescindere dal fatto che ciò non significa che esse non siano state acquisite altrove e conservate in atti distinti dal registro dei verbali, sarebbe comunque una mera irregolarità non viziante, salvo dimostrazione che la ricorrente è stata istruita privatamente ovvero che è imparentata entro il quarto grado con i componenti la Commissione; in ogni caso è al riguardo fondata l'eccezione di inammissibilità della censura per carenza di interesse della ricorrente.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate tra le parti per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente
Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore
Rita De Piero, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)